



Circolare N. 1823
Prot. N. 30553 ab/AB

Aziende Associate
Loro Sedi

Roma, 20 giugno 2018

Distribuzione assicurativa

Informiamo gli Associati che è stato pubblicato nella G.U n. 138 del 16 giugno 2018 il decreto legislativo n. 68 recante il recepimento della Direttiva 2016/97 relativa alla distribuzione assicurativa.

Preliminarmente riteniamo opportuno sottolineare che, nell'ambito della propria attività istituzionale, Aiba ha seguito costantemente l'evoluzione della normativa: dalla stesura della norma comunitaria, all'emanazione della legge delega di recepimento della direttiva da parte del legislatore nazionale, fino all'iter di approvazione del decreto di recepimento, svolgendo un ruolo attivo e propositivo mediante incontri istituzionali, audizioni e invio di note tecniche in ottica di proporre correttivi per rendere il testo definitivo quanto più aderente agli interessi generali della Categoria.

Il dialogo costruttivo con il legislatore, europeo prima e nazionale poi, ha permesso di eliminare alcuni passaggi critici della bozza del decreto quali la previsione di un obbligo di trasparenza totale in materia di remunerazioni, il principio di divieto di commissioni ad eccezione delle provvigioni frontali, nonché una modifica circa le modalità di pagamento del premio che avrebbero determinato un aggravio, in termini operativi, della consueta attività di incasso dei premi in favore dei clienti.

Nella stesura definitiva del decreto sono state, pertanto, recepite le istanze delle Associazioni di settore risultando circoscritto l'obbligo di trasparenza in merito ai compensi percepiti su polizze vita a contenuto finanziario, previa esplicita richiesta del cliente; restano altresì invariate le disposizioni di trasparenza per quanto concerne le provvigioni maturate su garanzie rcauto ovvero coperture c.d. di *credit protection* nell'ambito di concessioni di mutui o prestiti.

Risultano inoltre invariate le prerogative già sancite nell'art. 117 del Cap in ordine al pagamento dei premi tramite intermediario.

Fermo restando la rilevanza dei contributi e degli interventi correttivi sopra citati che hanno reso il testo più adeguato alla realtà del mercato, è indubbio che il recepimento della IDD innova profondamente l'intera materia assicurativa ed ha rilevanti ripercussioni sull'attività della Categoria.

Innanzitutto il decreto modifica in forma sostanziale la definizione di attività di intermediazione che in conformità alla IDD viene sostituita con l'espressione "attività di distribuzione assicurativa".

Ciò si traduce in un ampliamento del novero degli intermediari vigilati che alla luce delle nuove disposizioni risulta ricomprendere:

- compagnie che distribuiscono direttamente on line;
- comparatori web in grado di concludere direttamente o indirettamente contratti assicurativi;
- intermediari "tradizionali" (agenti, broker, banche, produttori ...);

- intermediari accessori: si tratta di operatori commerciali che svolgono altra attività, distribuiscono coperture assicurative complementari al bene o servizio principale e non distribuiscono garanzie vita o rc a meno che tale copertura non integri il bene o servizio principale offerto. In questa categoria rientrano a titolo esemplificativo i concessionari di auto, gli spedizionieri, i rivenditori di beni o servizi, la grande distribuzione. Agli intermediari accessori è fatto divieto di svolgere attività di consulenza come specificato più avanti nonché di distribuire garanzie IBIPs. Gli intermediari accessori potranno operare per gli intermediari iscritti in a), b), d) ovvero direttamente per le imprese di assicurazioni.

Il decreto, in sostanza, estende l'applicazione della normativa a tutti coloro che "vendono" prodotti assicurativi. Rispetto alla legislazione previgente, la scelta del legislatore di ampliare l'ambito soggettivo di applicazione della normativa rende possibile la vigilanza e il controllo di molti operatori di mercato che sino ad ora sfuggivano alle regole dell'intermediazione (compagnie che svolgono l'attività di vendita diretta, ma anche distributori accessori non vigilati, comparatori web che orientano all'acquisto ma non concludono direttamente contratti assicurativi). Tale impostazione deve essere valutata positivamente in quanto volta a garantire una maggior tutela del consumatore ed allineare gli operatori del mercato all'interno di una più vasta categoria di distributori che risulta vigilata nella sua totalità.

Il testo integrale del provvedimento è disponibile nell'area pubblica del sito istituzionale.

Segnaliamo, inoltre, che sul sito dell'Autorità risultano disponibili, nella formula della pubblica consultazione, gli schemi dei provvedimenti ¹di modifica dei Regolamenti 5/2005, 6/2014, 8/2014, 34/2010 e 35/2010, che incidono sui criteri di accesso e di esercizio dell'attività di intermediazione, l'informativa pre contrattuale e il regime sanzionatorio applicabile all'attività di distribuzione.

Aiba, con i propri consulenti, sta elaborando le osservazioni da trasmettere ad Ivass entro la prima settimana di luglio.

Di seguito una sintetica panoramica delle novità normative che il decreto apporta al Titolo IX del Cap. Si sottolinea che si tratta di indicazioni che dovranno essere necessariamente integrate a seguito dell'emanazione definitiva della complessa normativa di secondo livello da parte dell'Autorità di Vigilanza e del Ministero dello Sviluppo Economico alla quale il decreto rimanda per la regolamentazione di dettaglio.

Procedure POG

Come anticipato con la Circ. 1765/2017 il decreto di recepimento della IDD introduce requisiti organizzativi in materia di governo e controllo del prodotto (POG) in capo ai produttori e distributori che realizzano prodotti assicurativi (esclusi i grandi rischi) da vendere ai clienti.

La normativa di dettaglio è composta da un regolamento comunitario e da alcuni documenti interpretativi di EIOPA, che ha in particolare emanato alcune linee guida per le Autorità di vigilanza nonché un parere tecnico fornito alla Commissione UE per la emanazione del citato regolamento – documentazione disponibile sul sito internet istituzionale di AIBA.

Pertanto sulla materia non si attende una regolamentazione specifica da parte di IVASS ad eccezione di una potestà regolamentare che l'Autorità mantiene di concerto con CONSOB limitatamente ai prodotti

¹ Si tratta dei documenti in consultazione 5/2018, 6/2018 e 7/2018 disponibili sul sito dell'Autorità www.ivass.it

IBIPs e cioè ai prodotti di “investimento assicurativo” (Insurance Based Investment Products) intesi come prodotti assicurativi che prevedono prestazioni alla scadenza di un certo periodo (ovvero all'accadimento di certi eventi), oppure riscatti, il cui valore sia in tutto o in parte esposto, direttamente o indirettamente, alle fluttuazioni dei mercati finanziari. Si tratta in sostanza di tutti i prodotti vita di rami III (index e unit linked) e V (capitalizzazioni) nonché le gestioni separate e i prodotti misti composti da coperture tradizionali e coperture index o unit linked.

Le disposizioni normative prevedono l'elaborazione da parte dei produttori di una procedura di approvazione per ciascun prodotto assicurativo prima che sia commercializzato o distribuito, nonché un processo di controllo periodico della conformità dei prodotti commercializzati.

La norma distingue il ruolo del produttore da quello del distributore, ove il primo dei due soggetti è colui che svolge una serie di funzioni relativamente alla ideazione della garanzia e in particolare alla definizione dei seguenti elementi:

- Rischi e esclusioni con relativo wording contrattuale
- Identificazione del gruppo di soggetti aventi caratteristiche omogenee a cui il prodotto è teoricamente destinato – cd target market
- Identificazione del target market negativo
- Tariffazione
- Test di prodotto prima della commercializzazione
- Analisi periodica di verifica del prodotto rispetto ai target market positivo e negativo

In linea generale le compagnie saranno produttori e i broker saranno distributori ma non si possono escludere casi di broker che si configureranno come produttori ovvero come co produttori, nel senso di svolgere parte delle funzioni attribuite al produttore: in questa ultima circostanza compagnia e broker dovranno stilare apposito documento nel quale saranno specificate le funzioni e le responsabilità di ciascuno nell'ambito del processo POG.

Le imprese assicurative, così come gli intermediari che realizzano prodotti assicurativi, dovranno mettere a disposizione degli intermediari che distribuiscono prodotti assicurativi non realizzati in proprio tutte le informazioni necessarie sul prodotto assicurativo e sul processo di approvazione del prodotto, compreso il suo mercato di riferimento.

I distributori a loro volta dovranno dotarsi di una procedura POG distributiva resa nota a tutti i dipendenti e collaboratori al fine di attenersi alle indicazioni fornite dalla compagnia nonché dovranno collaborare nello scambio di dati e informazioni al fine di contribuire all'analisi periodica di conformità dei prodotti distribuiti.

Tenuto conto della complessità della materia e della necessità di elaborare presidi di governo e controllo sia in capo ai realizzatori che ai distributori dei prodotti assicurativi, Aiba si riserva di approfondire ulteriormente l'argomento fornendo uno standard delle procedure da implementare per ottemperare al disposto normativo.

Organismo per la Registrazione degli intermediari

Il decreto riprende parzialmente il progetto introdotto nel D.L. 95/2012 e mai realizzato, di istituire un Organismo di diritto privato, dotato di autonomia organizzativa e finanziaria, deputato alla registrazione e alla gestione degli elenchi degli intermediari che sostituisce l'attuale RUI detenuto presso Ivass.

L'attuazione della disposizione in commento è rinviata a un decreto presidenziale ed un successivo regolamento Ivass volti a determinare le competenze, gli assetti di governance dell'Organismo, le modalità di finanziamento e le modalità di trasferimento delle competenze dall'Ivass al nuovo Organismo.

Le norme relative alla iscrizione nonché gli elementi informativi resi pubblici nel RUI restano sostanzialmente invariati ad eccezione di una mitigazione di obbligo di iscrizione alla sezione E dei cosiddetti collaboratori di secondo livello) persone fisiche che collaborano con società iscritte in sezione E) che si limita esclusivamente a coloro che operano al di fuori dei locali della società iscritta in sezione E.

Disciplina specifica riguarda invece la registrazione degli intermediari accessori che vengono annotati nella nuova sezione F quando collaborano direttamente con compagnie di assicurazione ovvero nella sezione E con indicazione della natura di collaboratori accessori qualora svolgano attività per conto di intermediari iscritti alle sezioni A, B o D.

Tra le novità più significative, l'introduzione dell'obbligo degli intermediari di comunicare gli assetti proprietari delle Aziende. Ciò significa che, in fase di registrazione, sarà necessario informare il nuovo Organismo dei nominativi degli azionisti, o dei soci, che detengono una partecipazione superiore al 10% nell'intermediario nonché i nominativi delle persone che hanno stretti legami con quest'ultimo.

Fino alla data di entrata in vigore del nuovo Organismo le funzioni di registrazione degli intermediari restano attribuite, in via transitoria, all'Ivass.

Regole di comportamento e info precontrattuali

Prima della conclusione del contratto il distributore di prodotti assicurativi deve acquisire le informazioni utili ad identificare le esigenze del cliente al fine di valutare l'adeguatezza del prodotto offerto. In caso di distribuzione di prodotti assicurativi di investimento oltre l'adeguatezza è necessario verificare anche l'appropriatezza del prodotto.

In tal senso si recepiscono anche per il settore assicurativo, limitatamente ai prodotti IBIPs, i principi e le regole sancite dalla MIFID.

Viene introdotta la definizione di consulenza consistente in una **raccomandazione personalizzata** con cui si rendono noti al cliente i motivi per cui un contratto è ritenuto più indicato a soddisfare le richieste e le esigenze del client. La **consulenza imparziale invece** deve fondarsi su un'analisi di un numero sufficiente di contratti di assicurazione disponibili sul mercato. Con apposito regolamento, Ivass procederà a disciplinare il contenuto delle informazioni che l'intermediario dovrà rendere note al cliente nel modello 7/B.

Con riferimento alla documentazione precontrattuale segnaliamo che non sarà più necessaria la consegna del fascicolo informativo, avendo obbligo l'intermediario di consegna di una nota informativa e delle condizioni contrattuali. La nota informativa sarà costituita da un nuovo documento informativo sintetico (denominato DIP – Documento informativo di prodotto distinto per ramo danni e ramo vita di puro rischio e denominato KID – Key Information Document per i prodotti IBIPs) contenente in formato standardizzato le informazioni attinenti al prodotto assicurativo.

Al DIP/KID standard viene affiancato un ulteriore documento aggiuntivo (DIP/ KID aggiuntivo) contenente le informazioni integrative e complementari per una conoscenza più approfondita del prodotto.

La struttura dei documenti sintetici deriva da Regolamentazione europea e obbliga allo stesso formato tutti gli operatori comunitari.

Disclosure dei compensi

Con riferimento alla trasparenza della remunerazione segnaliamo che il decreto prevede l'obbligo degli intermediari di comunicare al cliente la natura del compenso ricevuto in relazione al contratto distribuito. Ciò significa che l'intermediario dovrà indicare al cliente se percepisce un onorario, una provvigione o altra tipologia di compenso, ovvero una composizione delle remunerazioni di cui sopra. In caso di onorario corrisposto direttamente dal cliente, l'intermediario dovrà comunicare al contraente anche l'importo dello stesso o fornire al contraente informazione utili per ricavare il metodo di calcolo dell'onorario.

Limitatamente ai prodotti IBIPs le informazioni devono riguardare non solo la natura delle remunerazioni ma anche il costo del prodotto (caricamenti) in forma aggregata; su richiesta del contraente anche in forma analitica. Restano invariati gli obblighi già esistenti di trasparenza sulle provvigioni delle coperture rcauto e CPI correlate a mutui o prestiti.

Risoluzione stragiudiziale delle controversie

Analogamente a quanto già previsto per il settore bancario e finanziario, il decreto istituisce l'obbligo per tutti gli intermediari di aderire al sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela relative a prestazioni e servizi assicurativi derivanti da tutti i contratti di assicurazione. Con apposito decreto del Mise e successivo regolamento Ivass saranno definiti i criteri di composizione dell'arbitro assicurativo, la natura delle controversie e le modalità di adesione.

Sistemi interni di segnalazione delle violazioni e procedure di segnalazione (whistleblowing).

Gli intermediari devono adottare al loro interno un sistema per la segnalazione ad IVASS da parte del personale, di atti e fatti che possano costituire potenziale violazione delle norme che disciplinano l'attività di distribuzione assicurativa. Le procedure devono assicurare: la riservatezza dei dati del segnalante e del presunto responsabile della violazione; la protezione dei dipendenti da eventuali discriminazioni e ritorsioni; un canale specifico indipendente ed autonomo per la segnalazione.

Le modalità operative della procedura di segnalazione saranno indicate da Ivass con apposito regolamento ma è indubbio che le Aziende dovranno dotarsi di procedure che garantiscano l'invio della segnalazione ad Ivass e l'anonimato del segnalante.

Si evidenzia che i documenti relativi alle segnalazioni di potenziali violazioni ricevute da Ivass utilizzate per l'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono sottratti alla richiesta di accesso agli atti prevista dalla L. 241/90.

Ad eccezione di casi di calunnia o diffamazione, la presentazione di una segnalazione non costituisce violazione degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

Sanzioni

Risulta eliminata la sovrapposizione tra sanzione disciplinare ed amministrativa.

Le competenze sul sistema sanzionatorio vengono attribuite unicamente al Collegio di garanzia, organismo già esistente presso l'Autorità e attualmente competente per le sole sanzioni disciplinari, secondo procedure da definirsi in apposito Regolamento.

E' prevista una graduazione delle sanzioni che si estendono sia alle società di intermediazione che alle persone fisiche coinvolte.

Le sanzioni risultano così suddivise:

a) Richiamo; b) Censura; c) Sanzione pecuniaria: per le società da 5.000 euro a 5 milioni oppure, se superiore, al 5% del fatturato; per le persone fisiche da 1.000 a 700.000 euro ed infine radiazione.

La determinazione della sanzione segue una serie di parametri quali la gravità della violazione, la capacità finanziaria del responsabile, il pregiudizio cagionato a terzi, il livello di cooperazione con Ivass.

Entrata in vigore

Le disposizioni entrano in vigore in maniera diversificata:

dal 1 ottobre 2018 il Rui sarà implementato con l'iscrizione degli intermediari accessori; entro il 23 febbraio 2019 gli intermediari accessori dovranno assicurare l'adeguamento dei requisiti professionali per lo svolgimento dell'attività; entro 36 mesi dall'entrata in vigore del decreto gli intermediari accessori hanno l'obbligo di confermare ad Ivass se agiscono in qualità di intermediari accessori,

La Segreteria rimane a Vostra disposizione per ulteriori informazioni.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Antonia Boccadoro

